



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

**ACCORDO PER INTEGRAZIONI AL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 14/12/2023
E PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DESTINATE AL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 13.00 ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica:

la delegazione di parte pubblica:

Dott. Fabio Toscano

Presidente

Rag. Alessio Franchini

Componente

Dott. Nicola Magni

Componente

Dott.ssa Elena Tozzi

Componente

i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali
CGIL-fp/Enti Locali - **Sig. Luca Franci**

CISL/FP - **Sig.ra Aggravi Sofia**

UIL/FPL.....

DICCAP-SULPM.....

la Rappresentanza sindacale unitaria:

Sig. Buonomini Marco

Sig. Cadau Antonio Diego

Sig. Cicalini Marco

Sig. Cicero Alessandro

Sig. Rinaldi Federico

Constatato che, ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 16/11/2022 è stata convocata la delegazione sindacale, sulla proposta di accordo per integrazioni al contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 14/12/2023 e per il riparto delle risorse destinate al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2025, corredata dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;

Constatato che:

- la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto in data **17 novembre 2025** l'ipotesi di accordo per integrazioni al contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data

14/12/2023 e per il riparto delle risorse destinate al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2025;

- in data **24 novembre 2025** l'organo di revisione ha svolto il controllo senza alcun rilievo sulla compatibilità degli oneri dell'ipotesi di accordo per integrazioni al contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 14/12/2023 e per il riparto delle risorse destinate al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2025, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, così come richiesto dall'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs 165/2001, il rispetto della spesa del personale e la coerenza tra le norme dell'accordo e le norme del CCNL "Comparto Regioni ed Autonomie Locali personale non dirigente" e delle vigenti disposizioni normative, attestando l'avvenuta verifica che la spesa complessiva trova copertura nei diversi capitoli relativi alla spesa del personale del bilancio di previsione 2025, che presenta sufficiente disponibilità;
- la Giunta comunale con **deliberazione n. 293 del 25 novembre 2025**, dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo di interpretazione autentica.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il sotto riportato **accordo per integrazioni al contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 14/12/2023 e per il riparto delle risorse destinate al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2025**.

**ACCORDO PER INTEGRAZIONI AL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 14/12/2023
E PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DESTINATE AL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2025**

Premesso che:

- in data 14/12/2023 è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo periodo 2023-2025;
- in data 12/06/2025 è stato sottoscritto l'accordo per la parziale modifica del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Periodo 2023-2025 – Sottoscritto il 14/12/2023 con il quale si è proceduto alla parziale revisione della disciplina delle indennità per specifiche responsabilità e delle indennità di funzione personale Polizia Municipale, al fine di adeguarlo all'attuale contesto organizzativo, con particolare riferimento agli artt. 15 "Indennità per specifiche responsabilità. Definizione criteri generali" e 36 "Indennità di funzione personale Polizia Municipale (art. 97 CCNL 16.11.2022)";
- l'art. 19 "Attivazione di piani di welfare integrativo. Definizione dei criteri generali" del citato CDI prevede che annualmente, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 82 del CCNL 2019-2021 e su richiesta della delegazione di parte pubblica, delle Organizzazioni Sindacali e/o della RSU, potranno essere attivate forme di welfare aziendale;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 13/11/2025 è stato disposto, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, convertito in legge 69/2025, l'incremento della parte stabile del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, costituito ex art. 79 del Ccnl del Comparto delle Funzioni Locali del 16/11/2022, per un importo aggiuntivo pari ad euro 62.000,00 , disponendo altresì che, conformemente alle indicazioni interpretative offerte dalla Ragioneria Generale dello Stato, quota parte della somma di cui al precedente capoverso, pari per l'anno 2025 a euro 2.000,00 , sia destinata ad incremento dello stanziamento annuo per il trattamento accessorio del personale incaricato di Elevata Qualificazione, mediante contestuale riduzione della parte stabile, quota soggetta a limite 2016, del Fondo risorse decentrate, previo accordo in tal senso in contrattazione decentrata integrativa, ex art. 7, comma 4, lett. u), del Ccnl 16/11/2022;
- con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 13/11/2025 è stata confermata, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1 bis della legge 9 maggio 2025, n. 69 (di conversione del D.L. 25/2025), la volontà di questa A.C. a decorrere dall'anno 2026 di incrementare ulteriormente la parte stabile del Fondo risorse decentrate, a beneficio sia del Fondo stesso, sia del trattamento accessorio del personale incaricato di Elevata Qualificazione, nel rispetto dei limiti normativi di spesa del personale, destinando complessivamente una quota parte almeno pari a euro 12.000,00 ad incremento dello stanziamento annuo per il trattamento accessorio del personale incaricato di Elevata Qualificazione, mediante contestuale riduzione della parte stabile, quota soggetta a limite 2016, del Fondo risorse decentrate, previo accordo da assumere in tal senso in contrattazione decentrata integrativa, ex art. 7, comma 4, lett. u), del Ccnl 16/11/2022 e garantendo che l'incremento della parte stabile del Fondo risorse decentrate che rimane ad effettivo beneficio del Fondo stesso sia almeno pari a quanto previsto per l'anno 2025 (pari ad € 60.000);

Con il presente accordo le parti intendono definire:

- 1) la riduzione del fondo risorse decentrate a decorrere dall'anno 2025 ai fini dell'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di Elevata Qualificazione;
- 2) la specifica disciplina per l'erogazione delle risorse per il welfare integrativo a decorrere dal 2025;
- 3) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 16/11/2022, per l'anno 2025.

Dato atto che:

- A. Con determinazione dirigenziale n. 809 del 14/11/2025 è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025, secondo quanto contenuto nella relazione esplicativa allegata sotto la lettera "A" al citato atto quale parte integrante e sostanziale, nell'ammontare complessivo pari ad € 554.471,13 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2025", allegato "B" al citato atto quale parte integrante e sostanziale:

Descrizione	2025
Risorse stabili	€ 428.742,44
Risorse variabili	€ 65.349,69

Risorse variabili vincolate	€ 60.379,00
Totale fondo	€ 554.471,13
Individuazione parte neutra	
Incremento art. 14, comma 1 bis DL 25/2025	€ 62.000,00
Quote incentivi funzioni tecniche (Corte dei Conti Sez. Autonomie)	€ 38.379,00
Incrementi art. 67. comma 2, lett. a) e b) CCNL 21/05/2012 - art. 79 COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022	€ 14.754,72
Incrementi art. 79 comma 1, lett. b), lett. d) e comma 1-bis CCNL 16/11/2022	€ 45.256,76
Incrementi art. 67. comma 3, lett. c) (IMU, Istat)	€ 22.000,00
Incrementi art. 79 comma 3, CCNL 16/11/2022 - (0,22% del monte salari 2018 - quota fondo)	€ 4.775,14
Incrementi art. 79 comma 5, CCNL 16/11/2022 (Quote annualità 2021 e 2022 incremento art. 79, comma 1, lett. b)	€ -
Economie straordinario anno precedente	€ 14,36
Economie anno precedente	€ 24.300,01
Totale detrazione fondo per parte neutra	€ 211.479,99
Totale fondo da confrontare con 2016	€ 342.991,14
Decurtazione da apportare al fondo per rispetto limite 2016	€ /
Fondo netto	€ 342.991,14
Risorse non soggette a riduzione	€ 211.479,99
Fondo totale anno 2025	€ 554.471,13

ed in sintesi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 428.742,44
Risorse variabili	€ 41.049,68
Risorse variabili vincolate	€ 60.379,00
Residui anni precedenti	€ 24.300,01
Totale	€ 554.471,13

B. Ai fini della quantificazione delle risorse decentrate distribuibili per l'anno 2025 devono essere detratte, come meglio specificato nella relazione esplicativa allegata alla determinazione dirigenziale n. 809/2025 sotto la lettera "A", le risorse con destinazione vincolata ed in particolare:

- euro 295,40 destinazione vincolata art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999 (riclassificazione vigili);
- euro 10.954,43 con vincolo di destinazione per conferimento P.O.;
- euro 38.379,00 risorse variabili vincolate finalizzate agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;
- euro 2.000,00 risorse variabili vincolate finalizzate a remunerare gli specifici compensi corrisposti al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti;
- euro 20.000,00 risorse destinate alla incentivazione del personale dell'ufficio entrate per recupero evasione IMU e TARI e derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 1091, L. 145/2018;

C. Il fondo di parte stabile è destinato in primo luogo, alla copertura degli impieghi stabili per complessivi **€ 205.050,00** che sono stati erogati unitamente alla retribuzione fissa nel corso dell'anno 2025:

- Importo per le progressioni orizzontali in essere (al lordo della quota a carico del bilancio dell'ente) **€ 142.050,00**;
- Importo destinato alla corresponsione dell'indennità di comparto (per il personale a tempo determinato e indeterminato) nella misura prevista di **€ 51.000,00**;
- Indennità per il personale educativo dell'asilo nido (art. 31 comma 7 ccnl 14/9/2000 e art. 6 ccnl 5/10/2001) per **€ 7.000,00**;

Le parti
SOTTOSCRIVONO



Art. 1 – Applicazione art. 7, comma 4, lettera u) del CCNL 2019-2021

Per l'anno 2025, le Parti concordano di ridurre la parte stabile del Fondo Risorse Decentrate di cui all'art. 79 del CCNL di un importo pari a **Euro 2.000,00** su base annua,

A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo, le Parti concordano di ridurre in via strutturale la parte stabile del medesimo Fondo, di cui all'art. 79 del CCNL, di un importo pari a **Euro 12.000,00** su base annua. Tale riduzione è effettuata in relazione all'incremento della parte stabile del Fondo Risorse Decentrate, previsto dall'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, in modo da garantire che l'incremento che rimane ad effettivo beneficio del Fondo stesso sia almeno pari a quanto previsto per l'anno 2025 (€ 60.000).

Tale riduzione è operata in applicazione dell'art. 7, comma 4, lettera u) del CCNL 2019-2021, ed è finalizzata all'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL, destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ).

Art. 2 – Disciplina del Welfare integrativo (Decorrenza 2025)

In applicazione dell'art. 19 "Attivazione di piani di welfare integrativo. Definizione dei criteri generali" del CDI sottoscritto in data 14/12/2023, e in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera h) e art. 82, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, le parti convengono di destinare per le annualità 2025 e 2026 una somma pari a Euro 60.000,00 a carico del Fondo Risorse Decentrate di cui all'art. 79 del CCNL, per l'attivazione del Piano di Welfare Integrativo in favore del personale dipendente.

L'importo di **Euro 60.000,00** è finalizzato alla concessione di beni, servizi e benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'importo massimo per dipendente è pari a **Euro 600,00** ed è erogato ai dipendenti in servizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto tramite l'attribuzione di buoni spesa o voucher, quale specifica tipologia di beneficio di welfare. L'eventuale importo residuo non utilizzato rispetto alla destinazione delle risorse sopra individuato costituirà economia di fondo e confluirà nelle somme destinate a performance.

Requisiti di accesso: sono destinatari del Piano di Welfare i dipendenti che, alla data di attivazione per il primo anno e per gli anni successivi nel corso dell'anno di riferimento, abbiano i seguenti requisiti:

- a) Dipendenti a tempo indeterminato
- b) Dipendenti a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 3 mesi;
- c) Dipendenti di altra amministrazione comandati in ingresso presso il Comune di Colle di Val d'Elsa per almeno 3 mesi.

Sono esclusi dal welfare integrativo i dipendenti degli uffici di staff dell'art. 90 TUEL.

Criteri di attribuzione: in caso di assunzione, di cessazione dal servizio, di attivazione comando (in ingresso o in uscita) o di aspettativa non retribuita (per esigenze personali, incarico dirigenziale o politico o amministrativo ecc.) nel corso dell'anno, l'importo annuo da erogare in buoni viene determinato in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato, con eventuale arrotondamento dell'importo al multiplo di 5 euro superiore. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

In caso di prestazione lavorativa in regime di part-time l'importo annuo da erogare in buoni sarà proporzionato alla percentuale di prestazione lavorativa annua, con eventuale arrotondamento dell'importo al multiplo di 5 euro superiore.

Le parti si impegnano a garantire che, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026, sia mantenuto un finanziamento per il Welfare integrativo (art. 82 CCNL) non inferiore all'importo stabilito al comma 1 del presente articolo, assicurando la prosecuzione del sistema di benefici a favore del personale. Stante l'elemento innovativo del presente istituto, si riservano comunque di verificarne l'applicazione e le criticità entro il 2026 al fine di mantenerlo o di revisionarlo, anche in merito all'introduzione di ulteriori tipologie di benefici o di novità provenienti da nuove disposizioni normative o contrattuali.



Art. 3 – Riparto risorse fondo per il salario accessorio anno 2025

A fronte della riduzione operata in applicazione dell'art. 7, comma 4, lettera u) del CCNL 2019-2021, restano disponibili per la contrattazione collettiva decentrata **risorse stabili per € 215.442,61** così calcolate:

Risorse stabili al netto della decurtazione permanente	=	€	428.742,44
Riduzione art. 7, comma 4, lettera u) del CCNL 2019-2021	=	€	- 2.000,00
Decturtazione da apportare al fondo per rispetto limite 2016	=	€	/
Risorse stabili	=	€	426.742,44
Destinazione vincolata art. 19, c.1, CCNLK 1.4.1999 (riclassificazione vigili)	=	€	- 295,40
Vincolo di destinazione per conferimento P.O.	=	€	- 10.954,43
Risorse stabili distribuibili	=	€	415.492,61
Impieghi stabili	=	€	200.050,00
Risorse stabili disponibili	=	€	215.442,61

e **risorse variabili per € 125.728,69** comprensivi delle risorse variabili a destinazione vincolata per € 60.379,00= che non sono di fatto contrattabili.

Le risorse disponibili per la parte stabile residua di **€ 215.442,61** e per la parte variabile disponibile di **€ 125.728,69** (€ 65.349,69 + € 60.379,00) saranno ripartite come risultante dal seguente prospetto di riparto:

ANNO 2025 - RIPARTIZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO		
RIPARTO RISORSE STABILI		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio già attribuite	€ 142.050,00
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio da attribuire nell'anno in corso	€ 17.950,00
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 33 comma 4 - Indennità di comparto: importi da riconoscere al personale dipendente	€ 51.000,00
CCNL 14/9/2000 e CCNL 5/10/2001	art. 31 comma 7 ccnl 14/9/2000 e art. 6 ccnl 5/10/2001 - Indennità nido	€ 7.000,00
	sub. totale 1	€ 218.000,00
art. 19, comma 1, CCNL 1.4.1999	Destinazione vincolata (riclassificazione vigili)	€ 295,40
	Vincolo di destinazione per conferimento P.O	€ 10.954,43
	sub. totale 2	€ 11.249,83
	sub totale 1 + sub totale 2	€ 229.249,83
art. 80 C.2, lett. d) CCNL 2019-21	indennità turno, reperibilità e compensi art. 24 C.1 CCNL 14.09.2000	€ 31.650,00
art. 80 c.2, lett. e) - art. 84 CCNL 2019-21	compensi specifiche responsabilità	€ 25.550,00
art. 80 c.2 lett. c) e art. 84-bis CCNL 2019-21	indennità condizioni di lavoro	€ 13.400,00
art. 80, c. 2, lett. f) - art. 100 CCNL 2016-18	indennità servizio esterno polizia locale	€ 5.000,00

art. 80 c.2, lett. f) - art. 97 CCNL 2019-21	indennità di funzione polizia locale	€ 4.100,00
Art. 86 c. 7 CCNL 2019-21	incentivi economici per attività ulteriori rispetto a quelle individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido	€ 4.200,00
art. 82, c.2 ccnl 2019-21	Welfare integrativo	€ 60.000,00
art. 80 c.2 lett. a) ccnl 2019-21	premi correlati alla performance organizzativa	€ 53.592,61
	sub. totale 3	€ 197.492,61
	TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI	€ 426.742,44
	RIPARTO RISORSE VARIABILI	
art. 80 c.2 lett. a) ccnl 2019-21	premi correlati alla performance organizzativa	€ 2.849,69
art. 80 c.2 lett. b) ccnl 2019-21 almeno 30% delle risorse ex art. 79 c.2, con applicazione differenziazione di cui all'art. 81	premi correlati alla performance individuale	€ 60.000,00
art. 80 c. 2 ccnl 2019-21 - art. 43 della L. 449/1997	incentivi correlati a proventi istituzione servizio celebrazione matrimoni civili (art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)	€ 1.500,00
art. 80 c.2 lett. h) ccnl 2019-21	compensi ai messi notificatori	€ 1.000,00
	TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI	€ 65.349,69
	RIPARTO RISORSE VARIABILI VINCOLATE	
art. 80 c.2 lett. g) ccnl 2019-21 - C.C.N.L. 01/04/1999	risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni di personale: recupero evasione IMU-TARI, incentivi progettazione, prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti	€ 60.379,00
	TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI VINCOLATE	€ 60.379,00
	TOTALE IMPIEGO RISORSE DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO	€ 552.471,13

Ai sensi dell'art. 13 "Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree", comma 1, lett. a) del contratto decentrato integrativo periodo 2023-2025 sottoscritto in data 14/12/2023, le parti concordano che le risorse decentrate stabili destinate all'attribuzione dei differenziali stipendiali ai dipendenti assunti a tempo indeterminato quantificate in € 17.950,00 siano assegnate a ciascuna delle quattro aree di inquadramento del personale del comparto (Operatori; Operatori esperti; Istruttori; Funzionari e della Elevata Qualificazione) secondo quanto segue:

Area	Stanziamiento per progressioni economiche
Operatori	0,00
Operatori esperti	3.250,00
Istruttori	6.300,00
Funzionari e EQ	8.400,00
Totale	17.950,00

I valori delle singole voci di impiego delle risorse stabili potranno essere soggetti a variazioni, non di particolare rilievo, in relazione al numero dei turni che verranno effettivamente svolti, alle eventuali aspettative non retribuite etc.; i valori delle singole voci potranno essere compensati tra di loro in funzione dell'effettiva organizzazione dell'Ente. Pertanto, l'esatta quantificazione delle risorse destinabili alla produttività ha carattere residuale.

Le parti concordano sul fatto che se dall'applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019 dovessero a fine anno derivare più o meno somme a favore del fondo, rispetto a quelle inserite in sede di costituzione, queste ultime andranno rispettivamente ad aumentare o diminuire la somma destinata alla performance individuale.

Art. 4 - Decorrenza

Il presente accordo avrà validità a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo, fatte salve le diverse decorrenze sopra richiamate.

Art. 5 - Clausole programmatiche e finali

Nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, si procederà ad eventuali sue integrazioni o modifiche.